



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

ORDINANZA SINDACALE N. 23 DEL 30/06/2020

Oggetto: Disposizioni finalizzate alla concessione di suolo pubblico nel centro urbano.

IL SINDACO

VISTO il DPCM del 11 giugno 2020 riguardante le misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19;

VISTA l'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 25 del 13 giugno 2020 e le "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" allegate alla stessa, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19;;

VISTA la propria Ordinanza n. 37 del 25/07/2018 "Disposizioni finalizzate alla concessione di suolo pubblico nel centro urbano;

VISTE le richieste di occupazione di suolo pubblico che pervengono da parte di titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (pizzerie, gelaterie, bar, ecc.) ubicati nel centro storico in generale, in piazza Umberto I° e l'androne della sede comunale in particolare, in merito all'accoglienza della propria clientela negli spazi nei pressi o antistanti i rispettivi locali.

RILEVATO che l'Amministrazione Comunale ha avviato, sin dal proprio insediamento, iniziative tendenti a dotare il Comune di servizi destinati al miglioramento della vivibilità della città e, soprattutto, alla realizzazione di un preciso progetto di rilancio turistico, il quale non può non tenere conto dell'immagine e del decoro degli spazi pubblici, anche destinati a privati, per uso pubblico.

CHE la concessione di occupazione di suolo pubblico nel centro storico in generale, in piazza Umberto I° e l'androne della sede comunale in particolare, ai titolari di locali pubblici di somministrazione alimenti e bevande, mediante la collocazione di sedie, tavolini, ombrelloni ed altri elementi di arredo urbano, costituisce un importante elemento di vivacità della città, del suo vivere all'aperto, diventando gli spazi pubblici luoghi animati in cui la gente si incontra, si conosce, conversa e si scambia opinioni.

RILEVATO, altresì, che la mancata regolamentazione di tale tipo di occupazione può provocare: **a)** violazioni della vigente disciplina in materia di divieto di somministrazione di alimenti e bevande da parte di soggetti non titolari di autorizzazioni di pubblico esercizio, **b)** occupazione di spazi pubblici con arredi e delimitazioni disomogenee ed esteticamente inopportune, **c)** occupazione sine titolo di spazi pubblici ai fini di commercio, **d)** occupazioni eccedenti le superfici oggetto di regolare concessione o, comunque, non rispettose delle prescrizioni, tali da compromettere, soprattutto nelle ore tardo pomeridiane ed in quelle serali, l'ordinata e libera fruizione degli spazi pubblici e la circolazione dei pedoni e dei mezzi di soccorso.

CONSIDERATO, ancora, che quanto descritto al punto precedente, se non debitamente regolamentato rappresenta un fenomeno che potrebbe assumere proporzioni tali da compromettere anche la stessa sicurezza pubblica in quanto non contestabile con le scarse unità di personale a disposizione del locale Comando di Polizia Municipale, ragion per cui da parte dell'Amministrazione comunale si ravvisa la necessità di effettuare una nuova rivalutazione generale dell'equilibrio tra l'interesse pubblico alla massima fruizione del suo territorio, da un lato, e tra l'interesse pubblico al suo ordinato sviluppo economico e sociale, nel rispetto delle regole poste dalla legge, dall'altro.

DATO ATTO che, avuto riguardo anche alle esigenze di salvaguardia dell'estetica cittadina, appare opportuno consentire l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per fornire un adeguato e decoroso servizio di accoglienza per la cittadinanza che usufruisce dei servizi di somministrazione, precisando che la concessione di aree pubbliche non può diventare un espediente per la sottrazione di spazi pubblici alla collettività ma, anzi, sia d'integrazione alle aziende di esercizio pubblico che svolgono l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, per incremento occupazionale e per la fornitura di servizi a turisti e residenti, **nel pieno rispetto e con le modalità imposte dal DPCM 11 giugno 2020 e dall'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente Regione Siciliana n. 25 del 13 giugno 2020 e le "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" allegate alla stessa, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 .**

RITENUTO che in tale contesto diventa necessario procedere ad emanare precisi indirizzi perché le aree pubbliche aperte del centro storico in generale e di piazza Umberto I° e l'androne della sede comunale in particolare, richieste in concessione, siano destinate alla fornitura di servizi a residenti e turisti, come nel caso di bar, caffè, ristoranti, pizzerie, etc., ma appare anche indispensabile che gli eventuali manufatti e gli arredi, connessi ai predetti servizi, siano almeno rispettosi del buon gusto ed in linea con l'utilizzo primario degli spazi per uso turistico.

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono riportate e trascritte,

ORDINA

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1 .Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico nel centro storico in generale ed in piazza Umberto I°, e l'androne della sede comunale in particolare, mediante l'installazione di tavoli, sedie ed altri arredi di conforto per la cittadinanza che usufruisce dei servizi di somministrazione e/o vendita da parte dei pubblici esercizi, sono temporanee e sono disciplinate dalla presente Ordinanza nel rispetto della disciplina generale in materia di somministrazione di alimenti e bevande e della normativa in materia igienico-sanitaria, nonché delle sopraccitate **"Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive", in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 .**

2. Il rilascio delle concessioni temporanee di cui al primo comma è consentito per il periodo compreso all'interno dell'anno solare ed è rinnovabile, a discrezione del richiedente, per i locali di somministrazione di alimenti e bevande per il massimo di un anno.

ART. 2 - INSTALLAZIONI

1.E' consentita l'occupazione di suolo pubblico mediante le seguenti installazioni:
tavoli, sedie, cestini raccoglitori di rifiuti, fioriere o altri contenitori simili, ombrelloni, debitamente collocati nel rispetto delle **"Linee guida per la riapertura**

delle Attività Economiche e Produttive”, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 .

Le citate installazioni dovranno essere specificamente indicate nella domanda di concessione di suolo pubblico con dettagliata descrizione delle loro caratteristiche (dimensioni, forma, materiale), del loro colore, della loro ubicazione.

2. I manufatti realizzati devono essere di facile rimozione e di materiale consono al luogo di utilizzo ed, in ogni caso, prima della concessione delle eventuali autorizzazioni occorre esprimere una valutazione sulla qualità di arredi e di suppellettili da parte del competente Ufficio Urbanistica

3. Le installazioni, una volta autorizzate e salvi i diritti dei terzi, saranno eseguite a cura ed a spese del richiedente e dovranno essere ubicate nello spazio prossimo o antistante il locale di esercizio dell'attività nel rispetto comunque delle norme del codice della strada e ferme restando le norme di carattere igienico sanitario.

ART. 3 - CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE

1. Gli spazi pubblici concessi dovranno essere delimitati con idonei contenitori nei quali devono essere poste a dimora piante arbustive a foglia persistente, facente parte della flora mediterranea dell'Italia centrale.

2. I contenitori, in cotto o materiale similare, dovranno avere dimensioni massime di ml. 1,00 x 0,50 e forma quadrata.

3. Le fioriere (complessivamente non più alte di ml. 1,50) dovranno essere mantenute nella stessa ubicazione indicata nella domanda di concessione e dovranno essere tenute in perfette condizioni di manutenzione, a cura e spese del richiedente, in modo da garantire un ottimo risultato estetico. L'Amministrazione Comunale potrà dettare all'interessato, a pena di decadenza dalla concessione, specifiche prescrizioni al fine di garantire il decoro cittadino e le migliori condizioni igienico-sanitarie.

4. L'occupazione dei marciapiedi potrà essere effettuata solo se rimarrà una larghezza fruibile per il transito pedonale di almeno ml. 1,50 e comunque nel rispetto delle norme del codice della strada e relative all'abbattimento delle barriere architettoniche.

5. Le aree pubbliche date in concessione possono essere recintate e coperte con materiali di cui alle considerazioni precedenti, ma non possono prevedere di norma pareti, tranne che, ma solo pareti trasparenti, per motivi contingenti legati alle condizioni atmosferiche e, quindi, come elementi eccezionali.

Non va consentito il mantenimento di pareti, anche se trasparenti, quando non sussistano avverse situazioni meteorologiche.

6. È fatto divieto assoluto di lasciare suppellettili di ogni genere “accatastati”, in disordine e che incidano negativamente sul decoro dell'area interessata, dando una sgradevole immagine ai passanti.

ART. 4 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. Ai soggetti titolari delle concessioni di cui alla presente ordinanza è fatto obbligo di provvedere:

a) allo spazzamento quotidiano dei luoghi o delle aree a loro concesse, alla rimozione istantanea di tutte le macchie di qualsiasi genere, nonché, per le concessioni dei luoghi o delle aree superiori ai 15 giorni, dovrà essere garantito il lavaggio mensile delle superfici.

b) alla collocazione di raccoglitori di immondizie (cestini, posacenere ecc...) in misura adeguata alle esigenze della clientela;

c) a garantire l'accessibilità alle attrezzature da parte di persone con disabilità fisiche anche modificando temporaneamente la collocazione delle attrezzature;

d) alla rimozione quotidiana di tutte le attrezzature e degli elementi d'arredo dalle zone di concessione di suolo pubblico con l'avvertenza che gli stessi non potranno

essere depositati in altri spazi pubblici marginali.

3. In deroga a quanto disposto dal primo comma potrà essere effettuata la somministrazione presso le attrezzature, senza la corresponsione di sovrapprezzi o altri oneri, a favore di persone con gravi disabilità fisiche.

ART. 5 - PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE

1. La domanda per la concessione del suolo pubblico, in regola con le vigenti norme in materia di imposta di bollo, dovrà essere presentata al protocollo generale del Comune e dovrà contenere:

a) dati dell'interessato e dell'esercizio per il quale viene richiesta l'occupazione;

b) la durata dell'occupazione;

c) l'indicazione dettagliata delle attrezzature richieste;

d) disegno planimetrico con evidenziate attrezzature e gli spazi occupati per come previsto dalle **“Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive”, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19:**

e) l'impegno del richiedente, sotto la propria responsabilità:

- a collocare e mantenere le attrezzature nell'ubicazione autorizzata in ottime condizioni di manutenzione;

- di essere a conoscenza di quanto contenuto nella presente ordinanza;

f) dichiarazione, sotto forma di autocertificazione, attestante che, nell'ambito delle modalità di svolgimento dell'attività e del sistema di ubicazione delle strutture, il pubblico esercizio è in possesso dei requisiti igienico-sanitari prescritti dalle disposizioni normative vigenti in materia.

2. Il Comando di Polizia Municipale, l'Ufficio Tributi ed il Settore Urbanistica, entro 7 giorni dal ricevimento della domanda, apporranno il nulla osta di rispettiva competenza circa la conformità dell'occupazione.

3. Nel caso in cui il parere non pervenga nel limite indicato nel comma precedente lo stesso si intenderà favorevole senza prescrizioni.

4. La concessione di suolo pubblico è rilasciata entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda, previa presentazione della relativa ricevuta di pagamento per come quantificata dall'ufficio Tributi, **se dovuta per legge.**

5. La modifica del numero e/o delle caratteristiche delle attrezzature, qualora non comporti ampliamento o modifica sostanziale della superficie occupata è soggetta a semplice comunicazione contenente i dati di cui al presente articolo.

ART. 6 - SANZIONI E NORME FINALI

1. La concessione è revocata o modificata d'ufficio:

a) per comprovati motivi di pubblico interesse qualora se ne ravvisi la necessità;

b) per sopravvenute esigenze connesse alla viabilità ed al traffico cittadino;

c) violazione, da parte del titolare, delle prescrizioni di cui ai precedenti artt. **3 e 4** della presente ordinanza e/o delle prescrizioni particolari contenute nel titolo concessorio.

2. Nei casi **a)** e **b)** di cui al comma precedente, l'interessato, anche in alternativa alla modifica della concessione, potrà chiedere il rimborso di quanto corrisposto a titolo di occupazione di spazi e aree pubbliche per il periodo di tempo non fruito.

3. Ai sensi dell'art. **20** del **D. Lgs. N. 285/1992** e s.m.i, chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€. 169,00 ad euro 680,00 (€. 118.30 entro 5 giorni)**. La violazione comporta la sanzione accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione di rimuovere le opere abusive a proprie spese. Fatti salvi i

provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo **633 del codice penale e dall'articolo 20 del D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.**, il Sindaco, per le strade urbane, e il Prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a **cinque giorni (Legge 15/7/2009, n. 94, art. 3, comma 16)**. Entro **7 giorni** dalla data della contestazione o notifica della violazione, copia del verbale di accertamento dovrà essere trasmessa al Responsabile del S.U.A.P. ed al Responsabile dell'Ufficio TOSAP/COSAP per gli adempimenti di rispettiva competenza previsti dalla vigente normativa e dalla presente Ordinanza.

Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell'ufficio accertatore, al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio, ai sensi dell'**articolo 36, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600**.

4. Nei confronti di coloro che sono incorsi nelle violazioni di cui al punto precedente, oltre alla prevista intimazione di sgombero e/o ripristino dello stato dei luoghi, è applicata la sanzione accessoria di cui all'**articolo 3, comma 16 della Legge n. 94/2009**; in tal caso il provvedimento di temporanea sospensione del titolo concessorio all'esercizio dell'attività e contestuale chiusura temporanea dell'esercizio commerciale è disposto entro e non oltre 7 giorni dalla data del verbale di accertamento ed è esecutivo dal giorno successivo alla sua notifica e per i seguenti periodi:

a) occupazione non recidiva di spazi pubblici non autorizzati o eccedenti la superficie autorizzata:

periodo compreso **tra cinque e dieci giorni**;

b) occupazione recidiva infrannuale di spazi pubblici non autorizzati o eccedenti la superficie autorizzata: periodo compreso **tra undici e trenta giorni**.

In ogni caso, il provvedimento di chiusura dell'esercizio commerciale manterrà i propri effetti anche oltre i termini indicati di cui alle precedenti lettere **a)** e **b)** e, comunque, sino al completo ripristino dello stato dei luoghi o al pagamento delle spese o prestazione di idonea garanzia in caso di esecuzione in danno.

c) nel caso di ulteriore recidiva, ossia al 3° accertamento di occupazione sine titolo, anche oltre il periodo annuale, oltre all'applicazione delle sanzioni sopra indicate, all'esercente non verrà rilasciata alcuna autorizzazione di occupazione suolo pubblico per un periodo di 3 anni dalla data di accertamento della 3^a violazione.

d) nei casi di mancata conclusione del procedimento amministrativo inerente il rilascio di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico con esito negativo o nelle more della suddetta conclusione, a termini di quanto previsto dal Regolamento comunale in materia di canone di occupazione di suolo pubblico (COSAP), in caso di occupazione del suolo pubblico, ancorché oggetto di istanza, si procederà all'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo. Le disposizioni sanzionatorie sopra indicate si applicano anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio o comunque autorizzati.

5. Per le competenze amministrative, si dà atto di quanto segue:

a) ai fini del controllo e dell'accertamento delle situazioni di occupazioni abusive o difformi dal titolo concessorio, sono competenti tutte le Forze di Polizia;

b) per l'applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio commerciale e dell'intimazione allo sgombero ed al ripristino dello stato dei luoghi è competente il Servizio Attività Produttive – SUAP;

c) per l'eventuale esecuzione del ripristino in danno dell'esercente occupante, su

richiesta del SUAP, è competente l'Ufficio Tecnico.

6. Per le occupazioni abusive di spazi pubblici non per fini di commercio, si procederà all'applicazione, da parte delle Forze di Polizia, dell'articolo 20, commi 4 e 5 del D. Lgs. N. 285/92.

7. In caso di accertamento delle violazioni di cui alla presente Ordinanza e di conseguente inadempimento dell'intimazione di ripristino dei luoghi, debitamente accertata dagli Organi di Polizia, si procederà, sempre fatta salva l'applicazione della sanzione accessoria di cui al punto **4**), d'ufficio, con spese a carico degli interessati e gli stessi verranno denunciati all'Autorità Giudiziaria ai sensi degli articoli 650 e 670 del Codice Penale.

8. Qualsiasi danno, nei confronti dei terzi, derivante dalle suesposte fattispecie di occupazione abusiva di suolo pubblico, sarà ascrivibile, esclusivamente, ai soggetti titolari degli esercizi commerciali che hanno proceduto all'occupazione abusiva del suolo pubblico

9. La presente ordinanza, oltre alle pubblicazioni di legge, è resa pubblica mediante affissione all'Albo pretorio on line sul sito internet del Comune: www.comuneassoro.gov.it ed, al fine di consentire agli esercenti di adeguarsi a quanto disposto, la stessa produrrà efficacia, in ordine al sistema sanzionatorio, a decorrere dal 10° giorno successivo alla data di pubblicazione.

5. La stessa, oltre alle pubblicazioni di cui al punto precedente, viene trasmessa:

- Al Locale Comando di Polizia Municipale;
- Al Locale Comando Stazione Carabinieri;
- Al Commissariato di PS di Leonforte;
- Al Comando Guardia di Finanza di Enna;
- All'Ufficio SUAP;
- All'Ufficio Tecnico;
- All'Ufficio Tributi;
- Alla Segreteria Comunale per la registrazione e la pubblicazione all'Albo pretorio, ai sensi di legge.

6. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – Sezione Distaccata di Catania - o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione all'Albo pretorio on line dell'Ente.

Assoro lì «61»

IL SINDACO

LICCIARDO ANTONIO